

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012**  
**573/2012/R/COM**

**DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING) PER IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., A DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 dicembre 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10).
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto ministeriale del 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- il decreto ministeriale del 5 luglio 2012 (di seguito: decreto ministeriale 5 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di seguito: deliberazione 290/05);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione 203/06);

- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione 90/07);
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07 (di seguito: deliberazione 312/07);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 71/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2009, GOP 42/09 (di seguito: deliberazione GOP 42/09);
- la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 46/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 04/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 04/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10 (di seguito: deliberazione GOP 43/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2010, ARG/elt 80/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 80/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2010, ARG/gas 177/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 177/10);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010 ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2011, ARG/elt 17/11;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 67/11;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 149/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2012, 92/2012/R/EEL, (di seguito: deliberazione 92/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/EEL, (di seguito: deliberazione 140/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/R/com, (di seguito: deliberazione 509/2012/R/COM);
- le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 24 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 41806) e del 15 novembre 2012 (prot. Autorità 41807).

**CONSIDERATO CHE:**

- il DPCM 11 maggio 2004 ha innovato l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, e i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
  - a) dei beni, dei rapporti giuridici e del personale afferenti alle funzioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 387/03;
  - b) delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. ed Acquirente Unico S.p.A.;
  - c) degli eventuali oneri e dei relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
 i quali sono rimasti in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;
- dal 1 ottobre 2006 la società Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.;
- l’Assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. a quella attuale di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
- il GSE, ai sensi della normativa vigente, svolge una serie di attività riconducibili alle seguenti fattispecie:
  - promozione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, attraverso le operazioni di qualifica degli impianti, di incentivazione e di compravendita di energia elettrica prodotta da tali impianti, di verifica degli impianti incentivati, e più in generale di promozione, di formazione e diffusione delle fonti rinnovabili;
  - promozione dell’efficienza energetica ai sensi del decreto legislativo 28/11;
  - gestione del meccanismo dello stoccaggio virtuale del gas naturale ai sensi del decreto legislativo 130/2010;
  - studio e predisposizione di statistiche sul mercato elettrico e del gas e supporto specialistico in campo energetico alle pubbliche amministrazioni;

- alcune delle attività svolte dal GSE, tra le quali ad esempio quelle connesse alla promozione delle fonti rinnovabili, sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, conto alimentato dalla componente tariffaria A3;
- ai sensi della deliberazione 71/09, come modificata dalla deliberazione 509/2012/R/COM, anche le attività svolte dal GSE per conto dell'Autorità (cosiddette attività in avvalimento) sono poste a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili, di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, conto alimentato dalla componente tariffaria A3;
- il GSE svolge alcune attività di supporto alla Pubblica Amministrazione e attività libere che rientrano nel proprio oggetto sociale;
- il GSE è tenuto, sulla base di specifiche deliberazioni dell'Autorità o altri provvedimenti normativi, a fornire separata evidenza contabile per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - le verifiche ed ispezioni degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, assimilate e degli impianti cogenerativi (deliberazioni n. 188/05, 280/07, n. 90/07, 95/08 e il relativo Allegato A, la deliberazione GOP 42/09, GOP 71/09, ARG/elt 1/09 e GOP 43/10);
  - il servizio svolto tramite contact-center di front desk e di supporto al cliente finale (deliberazione 312/07);
  - il sistema di aste per l'assegnazione dei titoli CO-FER (decreto ministeriale 31 luglio 2009);
  - la convenzione con ENEA per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici (deliberazione 90/07, ARG/elt 181/10, ARG/elt 149/11 e decreto ministeriale del 5 luglio 2012);
  - la predisposizione e la pubblicazione di guide dedicate alle fonti rinnovabili (deliberazione 312/07);
  - il miglioramento della prevedibilità delle immissioni di energia da impianti non programmabili tramite misurazione satellitare (deliberazione n. 280/07 e deliberazione ARG/elt 4/10);
  - la gestione del *Data Warehouse* dedicato al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (deliberazione ARG/elt 115/08);
  - il riconoscimento del valore della mancata produzione eolica agli impianti soggetti a distacchi da parte di Terna (deliberazione ARG/elt 5/10);
- la rapida evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate al GSE dalla normativa vigente, ha reso finora impraticabile l'utilizzo di sistemi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- con la deliberazione 290/05, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la quantificazione per l'anno 2006 dei corrispettivi per il funzionamento della società Terna nonché per il funzionamento del GSE ;
- nella successiva deliberazione 203/06, Autorità ha ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento, da adottarsi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 290/05, la definizione delle modalità di riconoscimento, secondo criteri che incentivino il recupero di efficienza, dei costi di funzionamento del GSE;

- con la deliberazione 140/2012/R/eel, l’Autorità, con l’attesa stabilizzazione del perimetro delle attività del GSE, ha annunciato l’intenzione di prevedere l’introduzione di meccanismi di regolazione della remunerazione del GSE di tipo incentivante, tali da indurre un progressivo recupero di efficienza;
- con la medesima deliberazione, l’Autorità ha dichiarato l’intenzione di:
  - delimitare il perimetro di attività il cui costo grava sugli utenti del settore elettrico e del gas individuando specifici indicatori di efficienza;
  - prevedere la separazione contabile delle attività regolate al fine di evitare sussidi incrociati tra le diverse attività svolte dal GSE;
  - adottare meccanismi di controllo *ex ante* dei costi delle attività svolte dal GSE basati su previsioni di budget e di verifica degli stessi *ex post* a consuntivo.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95, l’Autorità emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, al fine di impedire la sussidiatura incrociata tra attività;
- con la deliberazione 11/07, l’Autorità ha definito le direttive di separazione contabile ed amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell’energia elettrica e i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;
- è stato condotto dalla Direzione Infrastrutture dell’Autorità, nel corso del 2012, un confronto tecnico con il GSE sulle possibili modalità di separazione contabile delle attività da questi svolte; nel corso del confronto tecnico, con proprie comunicazioni, il GSE ha fornito informazioni di dettaglio circa le attività svolte, i sistemi contabili in uso nonché la propria organizzazione aziendale;
- sebbene le attività svolte dal GSE non siano riconducibili a quelle del settore elettrico e del gas come declinate dalla deliberazione 11/07 per gli operatori dei medesimi settori, i criteri di separazione contabile dettati dalla suddetta deliberazione costituiscono, *per relationem*, un valido riferimento per le finalità di regolazione dell’Autorità, riferimento che può essere utilizzato, con le opportune modifiche, anche per soggetti che non svolgono le attività tipiche del settore elettrico e del gas;
- l’organizzazione aziendale del GSE prevede unità organizzative e strutture, costituite specificamente per svolgere le attività a questi affidate dalla normativa vigente, che svolgono in maniera trasversale e centralizzata operazioni, di tipo tecnico e amministrativo, funzionali a più attività;
- la completa applicazione delle disposizioni di separazione contabile richiede opportuni adattamenti alle procedure e ai sistemi informativi e contabili del GSE, in particolare per quanto riguarda l’allocazione delle poste patrimoniali ai comparti e del costo di personale alle diverse attività;
- le attività svolte dal GSE sono suscettibili di variazioni in futuro a seguito di nuovi compiti a questi affidati da provvedimenti normativi o da deliberazioni dell’Autorità.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire regole di separazione contabile da applicare al GSE, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, al fine di assicurare:
  - la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
  - l'assenza di discriminazioni, ovvero trasferimenti incrociati di risorse tra le diverse attività svolte dal GSE;
  - la disponibilità delle informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema elettrico;
  - un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- garantire la separazione contabile delle attività oggetto di copertura tramite la componente tariffaria A3 ovvero tramite altre componenti tariffarie quali la RE e la RE<sub>T</sub>, di cui alla deliberazione ARG/gas 177/10;
- prevedere che tutti gli obblighi di separazione contabile posti a carico del GSE da precedenti deliberazioni dell'Autorità che ne regolano l'attività svolta, debbano essere assolti tramite la predisposizione dei conti annuali separati e l'applicazione delle regole di separazione contabile previsti dal presente provvedimento;
- prevedere che gli obblighi di separazione contabile posti a carico del GSE possano essere validamente assolti anche tramite l'utilizzo delle funzioni operative condivise, oltre che delle attività e dei comparti individuati dal presente provvedimento;
- prevedere che per l'esercizio 2013, primo esercizio di applicazione delle disposizioni di separazione contabile di cui al presente provvedimento, siano previste deroghe in relazione alle norme la cui attuazione può richiedere modifiche di rilievo nei sistemi di rilevazione dei fenomeni contabili, ovvero, adattamenti della struttura organizzativa;
- richiedere l'applicazione pro-forma agli esercizi 2011 e 2012, delle disposizioni di separazione contabile introdotte dal presente provvedimento, anche al fine di verificare la piena rispondenza di dette disposizioni alle finalità informative perseguite;
- prevedere che entro il 28 febbraio 2013 il GSE possa formulare all'Autorità osservazioni in relazione alle disposizioni introdotte con il presente provvedimento;
- prevedere, infine, che in esito all'applicazione pro-forma all'esercizio 2011 delle disposizioni di separazione contabile e valutate le eventuali osservazioni formulate dal GSE, entro il 31 marzo 2013, l'Autorità confermi il presente provvedimento, ovvero ne disponga le opportune modifiche, ferma restando la sua applicabilità a partire dal 1 gennaio 2013

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Disposizioni per la separazione contabile*

- 1.1 Sono approvate le “Disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A.” riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Le disposizioni per la separazione contabile di cui all’Allegato A si applicano a partire dall’esercizio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013, con le facoltà di deroga previste dal 4.6 e dal comma 6.7 del medesimo Allegato A.

### **Articolo 2**

#### *Applicazione pro-forma delle disposizioni di separazione contabile agli esercizi 2011 e 2012*

- 2.1 Il GSE trasmette all’Autorità i conti economici di cui al comma 8.1 lettere a) e b) dell’Allegato A, formulati secondo i criteri di separazione contabile di cui al medesimo allegato al presente provvedimento, senza sottoporli a revisione contabile:
  - a) relativamente all’esercizio 2011, entro il 28 febbraio 2013;
  - b) relativamente all’esercizio 2012, entro 90 giorni dall’approvazione del corrispondente bilancio.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni finali*

- 3.1 Entro il 28 febbraio 2013 il GSE formula ed invia all’Autorità eventuali osservazioni in merito alle disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 3.2 Entro il 31 marzo 2013, l’Autorità, valutate le osservazioni formulate ai sensi del precedente comma 3.1 e gli esiti dell’applicazione pro-forma delle disposizioni contabili per il 2011, conferma il presente provvedimento, ovvero ne dispone le opportune modifiche, ferma restando la sua applicazione a partire dall’esercizio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 e quanto disposto al comma 2.1.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico e al GSE.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*